

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: **AST Pesaro Urbino (quale incorporante Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord") / A.A. + altri – R.G. 619/2024 Tribunale di Pesaro. Conferimento incarico professionale all'Avv. Alessandra Cesarotti e conferimento incarico peritale.**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

**VISTE** le attestazioni dei Dirigenti della UOSD Affari Legali, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile";

### DETERMINA

1. di dare atto che, con pec in data 5/04/2024, acquisita al Prot. 21193 pari data, A.A. ha notificato all'Azienda Sanitaria Territoriale - AST Pesaro Urbino nonché a F.T. e S.B., ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, introduttivo del procedimento RG 619/2024 Trib. Pesaro, avente ad oggetto l'espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni asseritamente ascrivibili a lamentate incongrue prestazioni rese dal personale medico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nel mese di febbraio 2022;
2. di dare atto, altresì, che il Tribunale di Pesaro, con decreto del 4/04/2024, parimenti notificato con la suddetta pec Prot. 21193/2024, in uno con il ricorso, ha fissato udienza di comparizione delle parti al giorno 24/04/2024;
3. di conferire all'Avv. Alessandra Cesarotti – legale interno dell'Azienda – l'incarico di rappresentare e difendere l'AST Pesaro Urbino nel giudizio di cui al punto 1. della presente determina;
4. di dare atto – così come previsto nel documento istruttorio riportato in calce alla presente determina quale sua parte integrante e sostanziale – che, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Aziendale per il funzionamento dell'Ufficio Legale, adottato con determina D.G. n. 828 del 07/11/2014, non deriva alcun onere per il bilancio aziendale relativamente all'incarico legale suddetto;
5. di nominare il consulente tecnico di parte per la difesa dell'Ente nel procedimento *de quo* nella persona del Dr. Paolo Marchionni, Direttore della UOC Medicina Legale;
6. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;



7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3-ter del D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii.

**Il Direttore Generale**

(Dr.ssa Nadia Storti)

per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo**

(Dott. Matteo Biraschi)

**Il Direttore Sanitario**

(Dr. Edoardo Berselli)

**Il Direttore Socio-Sanitario**

(Dr. Nazzareno Firmani)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
**UOSD Affari Legali**

Con pec in data 5/04/2024, acquisita al Prot. 21193 pari data, A.A. ha notificato, all'Azienda Sanitaria Territoriale - AST Pesaro Urbino nonché a F.T. e S.B., ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, introduttivo del procedimento RG 619/2024 Trib. Pesaro, avente ad oggetto l'espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni asseritamente ascrivibili a lamentate incongrue prestazioni rese dal personale medico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nel mese di febbraio 2022. Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 4/04/2024, parimenti notificato con la suddetta pec Prot. 21193/2024, in uno con il ricorso, ha indi fissato la comparizione delle parti all'udienza del giorno 24/04/2024.

Il valore della controversia, così come dichiarato in atti, è pari ad € 12.537,18.

In considerazione di quanto sopra, l'Avv. Alessandra Cesarotti si è resa disponibile ad assumere l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento *de quo*. La Direzione Generale dovrà, quindi, designare il consulente tecnico di parte per la difesa dell'Ente nell'ambito del procedimento in questione.

Si dà atto che, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Aziendale per il funzionamento dell'Ufficio Legale, adottato con determina D.G. n. 828 del 07/11/2014, non deriva alcun onere per il bilancio aziendale relativamente all'incarico legale suddetto, anche con riferimento agli oneri a carico dell'Ente. Al compenso professionale eventualmente spettante al Dirigente Avvocato alle condizioni previste nel citato Regolamento di cui alla determina n. 828/2014, in coerenza con le vigenti disposizioni contrattuali di categoria, sono detratte le spese generali di funzionamento dell'Azienda, computate forfetariamente nella misura del 5% e al Dirigente Avvocato medesimo viene, pertanto, riconosciuta una quota sul compenso in misura pari al 95% al lordo degli oneri riflessi.



Per tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale il seguente dispositivo di determina:

1. di dare atto che, con pec in data 5/04/2024, acquisita al Prot. 21193 pari data, A.A. ha notificato all'Azienda Sanitaria Territoriale - AST Pesaro Urbino nonché a F.T. e S.B., ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, introduttivo del procedimento RG 619/2024 Trib. Pesaro, avente ad oggetto l'espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni asseritamente ascrivibili a lamentate incongrue prestazioni rese dal personale medico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nel mese di febbraio 2022;
2. di dare atto, altresì, che il Tribunale di Pesaro, con decreto del 4/04/2024, parimenti notificato con la suddetta pec Prot. 21193/2024, in uno con il ricorso, ha fissato udienza di comparizione delle parti al giorno 24/04/2024;
3. di conferire all'Avv. Alessandra Cesarotti – legale interno dell'Azienda – l'incarico di rappresentare e difendere l'AST Pesaro Urbino nel giudizio di cui al punto 1. della presente determina;
4. di dare atto – così come previsto nel documento istruttorio riportato in calce alla presente determina quale sua parte integrante e sostanziale – che, in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Aziendale per il funzionamento dell'Ufficio Legale, adottato con determina D.G. n. 828 del 07/11/2014, non deriva alcun onere per il bilancio aziendale relativamente all'incarico legale suddetto;
5. di nominare il consulente tecnico di parte per la difesa dell'Ente nel procedimento *de quo* nella persona del Dr. Paolo Marchionni, Direttore della UOC Medicina Legale.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

[x] INTEGRALE

**Il Responsabile**  
(Avv. Alessandra Cesarotti)

**L'Assistente amministrativo**  
(Dott.ssa Federica Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato

